

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 settembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL TORINO FC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP, TORINO/PESCARA DEL 17.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 30 del 20.8.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. PIZARRO CORTEZ DAVID MARCELO SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DEL 15.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA AVVERSO LE SANZIONI:
- **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2013;**
- **AMMENDA DI €3.000,00,**
INFLITTE AL SIG. PETRACHI GIANLUCA SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Petrachi Gianluca, riduce la inibizione inflitta al reclamante a tutto il 27.9.2013. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "SECONDO ANELLO VERDE" PRIVO DI SPETTATORI ED AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce l'ammenda a €10.000,00. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete